

PROVINCIA ITALIA F.S.C.

Famiglia Lasalliana
Italiana

STATUTO



**APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
IN SEDUTA STRAORDINARIA A VERBANIA
17 OTTOBRE 2004**

STATUTO DELLA FAMIGLIA LASALLIANA ITALIANA

PREAMBOLO

- ❖ La Famiglia Lasalliana è “l’insieme di persone, dei gruppi e dei movimenti nati dall’esperienza, dalla pedagogia e dalla spiritualità di San Giovanni Battista de La Salle” (Lettera alla Famiglia Lasalliana – del 2 febbraio 1989)
- ❖ “La Famiglia Lasalliana designa tutti coloro che partecipano al progetto educativo lasalliano, specialmente quelli che entrano in un cammino di condivisione dello spirito e della missione di San Giovanni Battista de La Salle”: (42° Capitolo Generale 1993- proposizione n° 3)

LA FAMIGLIA LASALLIANA ITALIANA riunisce i Lasalliani della Provincia Italia.

È lasalliano chi si ispira al carisma di San Giovanni Battista de La Salle e si impegna a continuarne la missione secondo la tradizione dell’Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane (F.S.C.), sia nelle istituzioni lasalliana che in ambito ecclesiale.

In coerenza con le indicazioni del 43° Capitolo Generale, sono elementi caratteristici del Lasalliano:

- a. L’ispirazione al Vangelo, al magistero della Chiesa, alla spiritualità lasalliana;
- b. Una vocazione a vivere in riferimento al carisma di San Giovanni Battista de La Salle e ai suoi valori;
- c. Un’esperienza comunitaria vissuta in diversi modi e secondo l’identità di ciascuno;
- d. L’impegno nell’ambito dell’educazione cristiana dei giovani, specialmente dei poveri.

SCOPI – SEDE – SOCI – ADERENTI

ARTICOLO 1

È costituita la Famiglia Lasalliana Italiana (F.L.I.) per riunire, attraverso i suoi Soci, i Lasalliani della Provincia Italia in un’associazione apartitica e senza scopo di lucro.

La F.L.I. ha struttura democratica ed opera attraverso propri organi centrali e periferici su tutto il territorio nazionale, secondo la struttura territoriale della Congregazione dei F.S.C. e promuove la partecipazione dei Socie ad ogni livello.

Persegue in modo unitario le scelte associative, formative ed educative

ARTICOLO 2

La F.L.I. ha la propria sede legale presso la sede della Provincia della Congregazione dei F.S.C. in Roma, Viale del Vignola, 56
Il Consiglio Nazionale delibera le sedi operative.

ARTICOLO 3

La F.L.I. persegue la finalità di riunire e coordinare quanti cooperano alla realizzazione del Progetto Educativo Lasalliano e di formarli con la proposta di un impegno sempre più motivato nell'adesione al carisma di San Giovanni Battista de La Salle.

La F.L.I. quindi:

- a. coordina le Famiglie Lasalliane Locali (F.L.L.) in uno spirito di fraternità e comunione, attraverso i propri organi, gli incontri, i progetti e l'interscambio di notizie ed esperienze;
- b. promuove e sostiene le istituzioni lasalliane della Provincia Italia e dell'Istituto F.S.C. e collabora con le altre istituzioni riconosciute in ambito lasalliano;
- c. partecipa all'attuazione degli orientamenti dell'Istituto F.S.C., in particolare si attiva per la difesa dei diritti del fanciullo;
- d. realizza la sua missione nell'ambito dell'educazione dei giovani privilegiando il servizio verso ogni forma di povertà ed emarginazione;
- e. si impegna a favorire il sorgere di vocazioni lasalliane consacrate e laicali;
- f. favorisce la realizzazione di progetti aventi una valenza sociale;
- g. persegue la difesa e la crescita della scuola cattolica in ambito ecclesiale e civile;
- h. sostiene la formazione lasalliana dei docenti come primi corresponsabili dell'attività scolastica ed educativa;
- i. incrementa il volontariato come esperienza di dedizione alla missione lasalliana;
- j. assicura la rappresentatività a livello di organismi nazionali ed internazionali.

ARTICOLO 4

Sono Soci della F.L.I.

- le F.L.L. costituite presso le singole Istituzioni lasalliane della Provincia Italia;
- le Comunità dei F.S.C. che operano presso Istituzioni lasalliane e realtà dove, per la loro specificità, non sono presenti e non operano gruppi, movimenti e associazioni di lasalliani laici;
- i gruppi associativi ispirati al carisma lasalliano che non hanno riferimento ad una Istituzione lasalliana locale ma i cui statuti sono riconosciuti dalla F.L.I.;
- il gruppo formato dai singoli Associati riconosciuti dal Fratello Visitatore il cui riferimento sono le strutture provinciali del F.S.C.

Le F,L,L, sono regolate secondo quanto previsto dagli art. 26 e 17 del presente Statuto.

L'accettazione o la permanenza dei Soci in seno alla F.L.I., è di competenza dell'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Nazionale, verificata la coerenza del loro statuto con quello della F.L.I.

ARTICOLO 5

I Soci cessano di appartenere alla F.L.I. per le seguenti cause:

- a) recesso;
- b) mancato rinnovo annuale dell'iscrizione
- c) persistente inattività durante gli ultimi due anni;
- d) venir meno dei requisiti prescritti per ottenere il riconoscimento;
- e) radiazione motivata da gravi e comprovate violazioni dello statuto e dei regolamenti.

La cessazione viene deliberata dalla Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Nazionale sentito, per i casi c – d – e il parere del Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 6

I Soci sono tenuti a osservare e a far osservare ai propri associati, gruppi o persone fisiche, lo statuto ed il regolamento organico della F.L.I., le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi nonché ad adempiere agli obblighi di carattere economico.

Hanno diritto di:

- a. partecipare, con diritto di voto, alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b. partecipare alle iniziative promosse dalla F.L.I.;
- c. fruire dei vantaggi e delle agevolazioni derivanti dall'appartenenza alla F.L.I.

ORGANI

ARTICOLO 7

Sono organi della F.L.I.:

- a) il Fratello Visitatore della Provincia Italia F.S.C.;
- b) le Assemblee Nazionali;
- c) il Consiglio Nazionale;
- d) il Presidente Nazionale;
- e) il Comitato Esecutivo;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti,
- g) il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 8

Tutte le cariche nella F.L.I., a qualsiasi livello, vanno intese come servizio per il raggiungimento delle finalità statutarie, sono quindi ricoperte e svolte sotto forma di volontariato e non danno diritto ad alcuna remunerazione, salvo eventuali rimborsi di spese effettivamente sostenute e documentate e autorizzate dal Consiglio Nazionale.

Ogni carica dura da un'Assemblea generale dei Soci all'altra.

Nessuno può usare per fini personali o non conformi alle norme statutarie ed alle finalità associative, le strutture e l'immagine della F.L.I.

Si decade dagli incarichi nazionali nel caso di ingiustificata assenza a due riunioni consecutive dell'organo di cui si fa parte.

IL FRATELLO VISITATORE DELLA PROVINCIA ITALIA F.S.C.

ARTICOLO 9

Il Fratello Visitatore della Provincia Italia F.S.C. è il garante dell'unità e della ispirazione al carisma lasalliano della F.L.I.

Il Fratello Visitatore:

- a. indirizza, avvalendosi della collaborazione dei Visitatori Ausiliari, gli atti della F.L.I. in coerenza con gli orientamenti dell'Istituto F.S.C. e le direttive della Provincia Italia;
- b. determina il numero dei Fratelli Assessori Nazionali secondo quanto previsto dall'art. 18 e procede alle relative nomine;
- c. sostiene e indirizza, con la collaborazione dei Fratelli Assessori Nazionali, l'opera di animazione svolta dagli Organi Nazionali della F.L.I.;
- d. propone al Consiglio Nazionale le componenti e i gruppi che, avendo valenza nazionale, indicheranno un loro rappresentante come membro cooptato.

ASSEMBLEE NAZIONALI

ARTICOLO 10

L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano della F.L.I. che delibera su tutte le attività dell'ente. A seconda dell'oggetto delle deliberazioni l'Assemblea Nazionale si distingue in:

- a) Assemblea generale dei Soci
- b) Assemblea annuale di verifica.

ARTICOLO 11

Le Assemblee Nazionali sono formate da tutti i Soci in regola con la quota associativa.

Alle Assemblee Nazionali partecipano:

- 1) Con diritto di voto:
le delegazioni dei Soci aventi diritto, elette e composte secondo quanto previsto dal regolamento organico;
- 2) Senza diritto di voto, ma con facoltà di parola:
 - 1) i componenti de Consiglio Nazionale
 - 2) i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
 - 3) i componenti del Collegio dei Proviviri

Le Assemblee Nazionali sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Le Assemblee eleggono fra i presenti un Presidente per dirigere i suoi lavori.

ARTICOLO 12

L'Assemblea generale dei Soci è convocato dal Presidente Nazionale in sessione ordinaria ogni quattro anni per:

- 1) svolgere le funzioni dell'Assemblea annuale di verifica;
- 2) procedere al rinnovo delle cariche direttive della F.L.I.;
- 3) elaborare le linee programmatiche del successivo quadriennio.

L'Assemblea generale dei Soci, in via ordinaria, elegge tra i lasalliani, in possesso dei prescritti requisiti, con votazioni, separate e segrete:

- a. il Presidente Nazionale con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto presenti nella prima votazione, con quella assoluta degli aventi diritto al voto presenti nella seconda e terza votazione, con il ballottaggio tra i primi due candidati nelle eventuali votazioni successive;
- b. 10 componenti del Consiglio Nazionale;
- c. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d. Il Collegio dei Proviviri.

Le candidature devono essere presentate, al Presidente Nazionale, con due mesi di anticipo dall'apertura dell'Assemblea generale dei Soci.

È necessario essere maggiorenni e membri di uno dei soci di cui all'art. 4 da almeno tre anni.

ARTICOLO 13

L'Assemblea generale dei Soci è convocata in sessione straordinaria dal Presidente Nazionale, su conforme deliberazione del Consiglio Nazionale, per:

1. la ricostituzione degli organi decaduti, in coerenza con l'art. 19;
2. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto e del regolamento organico;
3. deliberare sulla proposta di scioglimento della F.L.I.

L'Assemblea generale dei Soci, in via straordinaria, può altresì essere convocata su richiesta scritta e motivata di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Nazionale o di almeno un sesto dei Soci aventi diritto di voto.

ARTICOLO 14

L'Assemblea generale dei Soci – ordinaria e straordinaria – delibera validamente con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto di voto presenti, salvo che per le elezioni e per le ipotesi di modifica dello statuto e di scioglimento della F.L.I.

ARTICOLO 15

Le proposte di modifica dello statuto e del regolamento organico devono essere presentate al Consiglio Nazionale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Il Consiglio Nazionale indice entro 30 giorni l'Assemblea straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche dello statuto e del regolamento organico, che ritenga opportuno proporre all'Assemblea.

Il Consiglio Nazionale, nell'indire l'Assemblea straordinaria sia su propria iniziativa sia su richiesta degli aventi diritto al voto, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello statuto e del regolamento organico.

Per l'approvazione delle proposte di modifica dello statuto e del regolamento organico è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto presenti.

ARTICOLO 16

La proposta di scioglimento della F.L.I. può essere presentata soltanto dall'Assemblea generale dei Soci appositamente convocata in sessione straordinaria su richiesta di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento della F.L.I., occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto presenti.

ARTICOLO 17

L'Assemblea annuale di verifica è convocata dal Presidente Nazionale una volta l'anno, per

1. l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, della relazione relativa alla gestione, dei piani e programmi di azione predisposti dal Consiglio Nazionale;
2. l'accettazione di nuovi Soci;
3. deliberare su ogni altro argomento inerente la vita e lo sviluppo della F.L.I.

L'Assemblea annuale di verifica delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto presenti.

IL CONSIGLIO NAZIONALE

ARTICOLO 18

Il Consiglio Nazionale dura in carica quattro anni ed è così composto:

a) con diritto a voto:

1. dal Presidente Nazionale;
2. dai 10 Consiglieri Nazionali eletti dall'Assemblea nazionale;
3. dalla componente della Congregazione F.S.C. così composta:
 - dal Fratello Visitatore della Provincia Italia F.S.C.;
 - dai Fratelli Visitatori Ausiliari della Provincia Italia F.S.C.;
 - dai Fratelli Assessori Nazionali, nominati dal Visitatore della Provincia Italia F.S.C., in un numero tale che la componente della Congregazione F.S.C., sia compresa fra un minimo di 4 e un massimo di 6 Fratelli.

b) come membri cooptati senza diritto di voto:

- 1) se non fra gli eletti, dal Tesoriere Nazionale e dal Segretario Nazionale nominati secondo quanto previsto dall'art. 19;
- 2) da eventuali altri lasalliani che, per l'alta competenza in campi specifici, il Consiglio Nazionale decida di cooptare nella misura massima di 3;
- 3) dai rappresentanti delle componenti proposte dal Visitatore secondo quanto previsto dall'art. 9,

Possono partecipare alla riunione del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, i Presidenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri.

ARTICOLO 19

Il Consiglio Nazionale che si riunisce almeno due volte all'anno:

- a. promuove e cura l'esecuzione delle delibere delle Assemblee Nazionali;
- b. elegge, fra i membri eletti, due Vice-Presidenti, uno per rispettivo settore provinciale di appartenenza;
- c. elegge, su proposta del Presidente Nazionale, anche al di fuori dei suoi componenti, il Segretario Nazionale e il Tesoriere Nazionale. Per essere eletti a tali incarichi sono necessari gli stessi requisiti previsti per i Consiglieri Nazionali;
- d. delibera la eventuale costituzione di commissioni o gruppi di lavoro definendone i compiti, la temporaneità ed i criteri di nomina dei partecipanti;
- e. assegna eventuali incarichi temporanei non previsti dallo statuto;
- f. programma le attività annuali, in accordo con la C.I.V., determinandone i necessari strumenti;
- g. fissa gli impegni finanziari per ciascuna attività;
- h. stabilisce le quote associative dovute dai Soci sulla base delle esigenze finanziarie previste;
- i. favorisce l'incontro e il confronto tra le esperienze maturate nei rispettivi ambienti;
- j. nomina i Consiglieri cooptati di cui all'art. 18;
- k. assegna i riconoscimenti lasalliani secondo quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto;
- l. propone il Regolamento Organico di attuazione del presente Statuto.

Il Consiglio Nazionale delibera a maggioranza dei presenti e per alzata di mano, tranne che per l'elezione delle cariche sociali, per le quali la votazione avviene a scrutinio segreto.

ARTICOLO 20

Che risulti assente a due riunioni consecutive, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto dalla carica da parte del Consiglio Nazionale, che ne darà comunicazione scritta all'interessato.

In caso di decadenza o cessazione dalla carica di uno o più membri del Consiglio Nazionale, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'organo, si provvederà al reintegro con il primo o i primi dei non eletti. Qualora dopo l'ultimo eletto non vi siano altri candidati votati, sempre che il numero dei Consiglieri sia superiore alla metà dei componenti non eletti, il Consiglio Nazionale rimane in carica con il numero ridotto dei componenti fino alla prima Assemblea generale dei Soci utile. Quando venga, viceversa, a mancare un numero di Consiglieri eletti pari o superiore alla metà, deve essere convocata entro 30 giorni l'Assemblea generale dei Soci in via straordinaria, che dovrà aver luogo nei successivi 60 giorni, per l'elezione del nuovo Consiglio Nazionale.

IL PRESEDENTE NAZIONALE

ARTICOLO 21

Il Presidente Nazionale

1. resta in carica da un'Assemblea generale dei Soci all'altra e può essere rieletto consecutivamente una sola volta;
2. ha la rappresentanza legale della F.L.I.;
3. convoca e presiede il Consiglio Nazionale;
4. convoca e presiede il Comitato Esecutivo;
5. convoca le Assemblee Nazionali;
6. cura i rapporti nazionali ed internazionali;

In caso di impedimento permanente o di dimissioni, il Presidente Nazionale è sostituito, fino alla seguente Assemblea generale dei Soci per la elezione del Presidente, dal Vice-Presidente Nazionale più anziano in carica o, in caso di parità della stessa, da quello più anziano in età.

IL COMITATO ESECUTIVO

ARTICOLO 22

Il Comitato Esecutivo è l'organo operativo centrale della F.L.I.

È composto da:

- a. il Presidente Nazionale;
- b. i Vice Presidenti Nazionali;
- c. i Fratelli Assessori Nazionali;
- d. il Segretario Nazionale;
- e. il Tesoriere Nazionale.

ARTICOLO 23

Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale, con lo scopo di:

- a) attuare indirizzi specifici indicati dall'Assemblea Nazionale e dal Consiglio Nazionale;
- b) organizzare concretamente attività inerenti alle finalità della F.L.I. secondo le direttive secondo le direttive e gli orientamenti del Consiglio Nazionale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 24

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile della F.L.I. ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea generale dei Soci ogni 4 anni, con apposita votazione a scrutinio segreto. Sono eletti effettivi i primi tre in graduatoria e supplenti i successivi due. In casi di vacanza di un suo componente gli subentra chi segue nella graduatoria di votazione.

Nella sua prima riunione, indetta dal primo degli eletti e da tenersi entro 30 giorno dalla elezione, elegge tra propri componenti effettivi il Presidente che, se temporaneamente impedito, verrà sostituito dal membro effettivo più anziano di età.

Al Collegio dei Revisori dei Conti sono demandati l'accertamento della regolare tenuta della contabilità sociale e la redazione, per l'Assemblea, di una relazione sui rendiconti annuali.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale all'interno della F.L.I.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 25

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea generale dei Soci ogni 4 anni, con apposita votazione a scrutinio segreto. Sono eletti effettivi i primi tre in graduatoria e supplenti i successivi due. In caso di vacanza di un suo componente gli subentra chi segue nella graduatoria di votazione.

Nella sua prima riunione, indetta dal primo degli eletti e da tenersi entro 39 giorni dalla elezione, elegge tra i propri componenti effettivi il Presidente che, se temporaneamente impedito, verrà sostituito dal membro effettivo più anziano in età.

Il Collegio dei Probiviri vigila sul buon andamento e buon nome della F.L.I. Si esprime su questioni relative all'interpretazione dello Statuto. Svolge le funzioni di Commissione verifica poteri ed elezioni, vigilando sulla regolarità delle votazioni. Esprime, su richiesta del Consiglio Nazionale, il suo parere su eventuali provvedimenti nei confronti dei Soci.

La carica di Proboviro è incompatibile con goni altra carica sociale all'interno della F.L.I.

LA FAMIGLIA LASALLIANA LOCALE E I GRUPPI ASSOCIATIVI

ARTICOLO 26

La F.L.L. è formata dalle persone, dai gruppi, dalle associazioni e dai movimenti presenti nella Istituzione Lasalliana locale che fanno propri lo spirito e gli obiettivi del presente Statuto e agiscono in coerenza con esso.

L F.L.L. realizza le finalità di cui all'art. 3 del presente Statuto, in particolare promuovendo all'interno di ogni Istituzione:

- a) la comunione tra le varie componenti, per costituire una autentica famiglia nello spirito di San Giovanni Battista de La Salle;
- b) la formazione dei suoi membri sui principi evangelici e sulla spiritualità e pedagogia lasalliana;
- c) le iniziative spirituali, caritative, culturali e ricreative per l'animazione del contesto sociale,
- d) l'adesione agli orientamenti pastorali della Chiesa locale.

La F.L.L. è costituita quando l'Assemblea Nazionale ne approva lo Statuto.

ARTICOLO 27

I gruppi associativi ispirati al carisma lasalliano che non hanno riferimento ad una Istituzione lasalliana locale ed il gruppo formato dai singoli Associati riconosciuto dal Visitatore, possono richiedere la qualifica di Socio della F.L.I. facendo proprie nei loro statuti le finalità indicate dall'art. 3 del presente Statuto.

La qualifica di Socio viene deliberata secondo quanto previsto dall'art. 4

LOGO – ORGANI DI STAMPA – RICONOSCIMENTI LASALLIANI

ARTICOLO 29

Il logo della F.L.I. è l'insegna gentilizia della famiglia La Salle, con il relativo motto "Indivisa manent".

ARTICOLO 30

I distintivi d'onore, la "Stella d'oro al merito lasalliano" e la qualifica di "Benemerito lasalliano", vengono conferiti a lasalliani impegnati nelle attività locali e/o nazionali, secondo le norme dettate dai rispettivi Regolamenti.

PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 31

Il patrimonio della F.L.I. è costituito da:

- a) quote dei Soci, che non sono trasmissibili, né soggette a rivalutazione ed il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Nazionale;
- b) contributi degli associati e degli aderenti;
- c) contributi della Congregazione dei F.S.C.
- d) contributi degli Enti pubblici e privati;
- e) contributi di privati; contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) entrate derivanti da attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
- h) ogni altro tipo di entrata

ARTICOLO 32

L'esercizio sociale va dal 1° luglio al 30 giugno.

Il Bilancio della F.L.I. è costituito dal rendiconto economico/finanziario consuntivo e preventivo e dallo stato patrimoniale. Il Bilancio deve essere accompagnato da una relazione dei Revisori dei Conti ed approvato all'unanimità dall'Assemblea annuale di verifica.

Eventuali utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitali, non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, ai membri aderenti, salvo che la destinazione e/o distribuzione non sia imposta dalla legge.

REGOLAMENTO ORGANICO

ARTICOLO 33

Al Consiglio Nazionale è affidato l'incarico di predisporre per l'approvazione dell'Assemblea generale dei Soci un Regolamento organico di attuazione del presente Statuto.

DURATA E SCIoglimento

ARTICOLO 34

La durata della F.L.I. è illimitata ed il suo eventuale scioglimento deve essere stabilito dall'Assemblea straordinari dei Soci secondo quanto previsto dall'art. 15.

Gli eventuali beni e/o somme che residuano dopo la liquidazione verranno devoluti all'Istituto F.S.C. che potrà destinarli in toto o in parte ad Associazioni e/o enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 35

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si rimanda alla normativa canonica e civile in materia di associazioni.

ARTICOLO 36

Eventuali modifiche formali al presente statuto che si rendano necessarie in seguito alla concessione dei riconoscimenti dell'Istituto F.S.C. e della Autorità Ecclesiastica, nonché all'iter di unificazione delle due Province Religiose Italiane dell'Istituto F.S.C., vengono deliberate dal Consiglio Nazionale e ratificate alla prima Assemblea nazionale utile.

